

SENT.N. 32733/2017  
R.G. 57601/2016  
ERON. 9059/2017  
REA. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Napoli – sez. VIII – avv. \_\_\_\_\_, ha  
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.57601/2016 del Ruolo Generale Affari Civili,  
vertente

TRA

\_\_\_\_\_, nato a Napoli l'01/08/1982, ivi res.te alla Via  
Dalmazia n.3, c.f. \_\_\_\_\_, ed elett.te dom.to in Napoli  
alla Via Nolana n.28, presso l'avv. Roberto Viola,  
c.f.VLIRRT78M30F839X, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in  
calce all'atto di citazione;

ATTORE - OPPONENTE

E

PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto p.t.,  
c.f.80049360631, dom.to ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n.11  
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato,  
p.e.c.:napoli@mailcert.avvocaturastato.it;

CONVENUTO – OPPOSTO CONTUMACE

NONCHE'

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in  
Roma al V.le di Tor Marancia n.4, c.f.11210661002,  
p.e.c.:equitaliasud@pec.equitaliasud.it;

CONVENUTO – OPPOSTO CONTUMACE



**OGGETTO** : opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° c., c.p.c..

**CONCLUSIONI** : come da verbali di causa

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Per ciò che attiene allo svolgimento del processo, visto l'art.132 c.p.c. così come novellato dalla L.69/2009, ci si riporta integralmente agli atti di causa.

Carlo Del Prete conveniva in giudizio la Prefettura di Napoli e l'Equitalia Sud spa onde sentir annullare le cartelle n.071/2005/0110018243/001, relativamente al ruolo n.4235/2005, e n.071/2005/0355326363/000, ruolo n.9461/2005, per complessivi €1.983,02, inerenti infrazioni al codice della strada, di cui veniva a conoscenza per acquisizione di estratti di ruolo; proponeva opposizione per motivazioni varie, tra cui l'omessa e/o inesistente notifica delle cartelle.


Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Prefettura di Napoli e della Equitalia Sud spa, ritualmente citati e non costituiti in giudizio.

Sempre in via preliminare va osservato che la legittimazione delle parti in giudizio emerge inconfutabilmente dai documenti versati in atti.

Va, quindi, esaminato l'oggetto dell'odierna opposizione.

L'attore lamenta, tra l'altro, l'omessa notifica delle su indicate cartelle.


Va a questo punto osservato che, in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie e ammesso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615 c.p.c., allorchè si contesti, come nel caso in esame, la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica delle stesse



cartelle, e, quindi, per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo. Il presupposto dell'opposizione si realizza a seguito della conoscenza del debito, conoscenza acquisita, nel caso in esame, in via successiva, attraverso l'acquisizione di "estratto di ruolo", atto, quest'ultimo, che, pur se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato di una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa (in tal senso Cass. Civ., sez. trib., 15946/10).

In ordine, poi, alla competenza per materia e valore, si osserva che, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art.615, I° c., c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. E, quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace (ex pluris Cass. 15149/05). La competenza territoriale, poi, in applicazione del combinato disposto degli artt.615, I° c., c.p.c., art.27 c.p.c. ed art.480, III° c., c.p.c., è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo di residenza del debitore.

La domanda relativa alla nullità delle cartelle di pagamento, è fondata e deve essere accolta.



Orbene, si osserva che la convenuta Equitalia Sud, rimanendo contumace, non ha fornito la prova relativa alla notifica delle cartelle di pagamento su indicate.

Pertanto, in assenza di prova dell'avvenuta notifica, va dichiarata la nullità delle cartelle, limitatamente agli estratti di ruolo impugnati.

Gli ulteriori motivi di opposizione restano assorbiti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, ritenuta la causa "lineare" e, quindi, "di routine", vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione all'avv. Roberto Viola, dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, sulla domanda proposta da Carlo Del Prete, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia della Prefettura di Napoli e della Equitalia Sud s.p.a.;
- 2) ) in accoglimento della domanda, dichiara la nullità delle cartelle n.071/2005/0110018243/001, relativamente al ruolo n.4235/2005, e n.071/2005/0355326363/000, ruolo n.9461/2005;
- 3) condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in €525,00=, di cui €125,00 per spese, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Roberto Viola, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli il 03/10/2017

IL CANCELLIERE  
*Rosanna Voto*

Il Giudice di Pace  
Avv. Giulia Palomba



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Napoli, il 5.10.2017



IL CANCELLIERE  
*Rosanna Voto*